



**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA
RELATIVA A CASI DI INCIDENTE STRADALE**

TRA

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO il TRIBUNALE
SANTA MARIA CAPUA VETERE**

LA PREFETTURA DI CASERTA

**IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
"LUIGI VANVITELLI"**

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
con sede legale in SANTA MARIA CAPUA VETERE,
Piazza della Resistenza (C.F. 80042190480) rappresentata dal
Procuratore della Repubblica D.ssa M. ANTONIETTA TRONCONE

LA PREFETTURA DI CASERTA
con sede legale in Caserta, Piazza della Prefettura n.2
(codice fiscale: 80002190611), rappresentata dal dott. Michele La Stella

IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLA UNIVERSITÀ DELLA
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI (DI-UCLV),
con sede e domicilio fiscale in Aversa (CE), via Roma n. 29 codice fiscale e part. IVA
02044190615, rappresentato dal Direttore prof. Furio CASCETTA, a tanto autorizzato dal
Consiglio di Dipartimento n. 20 del 31.01.2019 domiciliato per la carica presso il citato
Dipartimento

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA,
con sede legale in CASERTA, Via Sant'Antonio da Padova, 1, 81100
rappresentato dal Presidente pro tempore Prof. Ing. MASSIMO VITELLI

VISTO l'articolo 15, comma 1, legge, 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO il d.P.R. n. 287, del 17 maggio 2001, recante: "Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300", che prevede l'istituzione della Conferenza permanente, organismo che coadiuva il titolare dell'Ufficio Territoriale del governo, nell'esecuzione delle sue funzioni.

VISTA la circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia (m_dg.DOG.08/11/2016.0160067.U) in data 8 novembre 2016, avente per oggetto "Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione".

VISTA le circolari del C.S.M. in materia di consulenti tecnici, in particolare, la risoluzione generale n. P19496/2016 del 13 ottobre 2016 in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario e ad altri ausiliari del giudice, nonché, per la parte che, in questa sede, può interessare, la risoluzione (P18695/2017 del 27.10.2017) in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria.

VISTO il "Protocollo di intesa per gli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime", stipulato il 20 aprile 2018, nonché le successive modificazioni ed integrazioni del 13.02.2019 (in allegato).

PREMESSO

Che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (da ora in poi Procura) avverte l'esigenza di assicurare, sul luogo e nell'immediatezza dell'incidente stradale, con esito letale (art. 58-bis c.p.) o con lesioni personali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), oltre che la presenza della polizia giudiziaria, anche dell'ausiliario del Pubblico Ministero, dotato delle necessarie competenze tecniche e specialistiche ai fini degli opportuni rilievi descrittivi, fotografici e planimetrici.

Che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", (da ora in poi DI-UCLV) - anche alla luce della recrudescenza degli incidenti stradali, spesso mortali nella provincia di Caserta - ha l'interesse ad approfondire studi e ricerche specifiche nei settori dell'Ingegneria dei veicoli terrestri, nella più ampia visione, della ricostruzione degli incidenti, della valutazione dei danni causati ai veicoli ed alle infrastrutture coinvolte in un sinistro stradale e della infortunistica stradale in generale, comprese quelle attività associate alla informazione e formazione del personale interno ed esterno.

Che l'Ufficio Territoriale di Governo di Caserta (da ora in poi U.T.G.) ha interesse ad affinare gli elementi conoscitivi funzionali alle competenze della Conferenza permanente, ex art. 3 del d.P.R. n.287/01, attraverso lo scambio di informazioni con gli altri soggetti del presente protocollo.

Che l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta (da ora in poi Ordine), è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, la cui principale funzione è la tenuta dell'albo professionale, cioè dell'elenco delle persone abilitate, nell'ambito della Provincia di Caserta, a svolgere la professione di ingegnere. Inoltre, l'Ordine verifica il possesso ed il mantenimento dei requisiti di formazione ed aggiornamento professionale dei propri iscritti coerentemente con gli obblighi di formazione continua e permanente (Regolamento ex art. 7, comma 3, DPR n. 137/2012).

Che l'Ordine ha già da tempo deliberato la predisposizione di elenchi di Ingegneri esperti in specifici settori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Esperti in Strutture, Esperti in Acustica, Esperti in Idraulica, Esperti in Energia ecc. La formazione di un elenco di esperti è ottenuta sulla base dell'esame, da parte del Consiglio dell'Ordine, dei requisiti posseduti dagli iscritti che richiedano l'inserimento nell'elenco stesso. A tale richiesta devono essere infatti allegati: curriculum, attestati abilitativi, titoli ed autocertificazione di possesso dell'assicurazione professionale.

Che gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente protocollo sono i seguenti:

- a. efficace gestione e razionalizzazione delle risorse disponibili, attraverso la semplificazione delle procedure per la scelta del consulente da parte del Pubblico Ministero nei casi di incidenti stradali con eventi letali o lesivi della persona;
- b. semplificazione e trasparenza nella scelta dei consulenti, la cui elevata affidabilità è garantita anche dal costante monitoraggio sui crediti professionali da parte del consiglio dell'Ordine;
- c. l'uniformità dei criteri di liquidazione per le prestazioni professionali dei consulenti tecnici;
- d. riduzione dei costi connessi ai compensi da liquidarsi per la custodia delle autovetture incidentate (un consulente tecnico, prontamente reperibile e che si rechi immediatamente sul luogo dell'incidente stradale, è in grado di acquisire, sin da subito, gli elementi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, con conseguenti ricadute sulla riduzione dei tempi di durata della custodia del veicolo sequestrato);

Che, ai fini di cui sopra, appare opportuna la predisposizione di un elenco trimestrale di Consulenti Tecnici (C.T.) di Turno esperti in ricostruzione della dinamica di incidenti stradali relativamente a procedimenti penali.

Che la presente Convenzione, nel perseguire l'obiettivo di un risparmio di spesa, non comporta un incremento generale delle spese generali afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso, sia per la Procura, sia per il Dipartimento universitario, sia per l'Ordine, Amministrazioni che provvederanno agli impegni assunti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. La premessa fa parte integrante della convenzione.
2. L'Ordine si impegna a fornire alla Procura i nominativi di ingegneri esperti in infortunistica stradale da designare quali Consulenti Tecnici del PM, con l'eventuale indicazione del giorno di dichiarata disponibilità. Tali nominativi appartengono all'elenco di esperti di infortunistica stradale predisposto appositamente dall'Ordine.
3. Il DI-UCLV si impegna a fornire, con cadenza trimestrale, alla Procura una lista contenente i nominativi e i recapiti telefonici dei docenti esperti in "ricostruzione degli incidenti", che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere designati quali Consulenti Tecnici del PM, con l'indicazione dettagliata dei giorni di propria reperibilità.
4. I nominativi dei C.T. vengono comunicati tempestivamente alla Procura; punto di contatto è la segreteria del Procuratore Aggiunto delegato (dott. Antonio D'AMATO; tel. 0823/792412, cancelliere d.ssa P. CORBO).
5. La Procura, ricevuto l'elenco dei nominativi, trasmesso con cadenza trimestrale dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, provvede a diramarlo, dieci giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento alle forze di polizia giudiziaria.
6. Ove la polizia giudiziaria ritenesse necessario, in occasione del sinistro per cui procede, provia richiesta al P.M. di turno, convocare uno o più consulenti della lista comunicata, sul luogo del sinistro, i consulenti contattati si impegnano a raggiungerla, nel più breve tempo possibile, comunque non oltre un'ora, fatte salve le particolari condizioni di traffico che possano determinare un lasso di tempo maggiore, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, salvo poi indicare i costi sostenuti all'atto della definizione del compenso per l'espletamento dell'attività peritale, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n.115/02, recante "Testo unico in materia di spese di giustizia". Le modalità di chiamata e i tempi di intervento del consulente sono disciplinati al punto 1. e 2. dell'annesso n.1 al presente protocollo.
7. Nel caso in cui il consulente non sia rintracciabile sull'utenza telefonica disponibile ovvero, qualora per ragioni sopravvenute, non possa garantire la sua presenza in tempo utile per l'espletamento dell'incarico, la forza di polizia procedente, in ragione della delega ricevuta dal P.M. di turno, secondo quanto previsto al comma 6, contatterà un altro consulente, da individuare nella lista di cui al comma 5.
8. Resta salva l'autonomia dei Magistrati dell'Ufficio di procedere alla scelta di professionisti diversi rispetto a quelli indicati nell'elenco.

Art. 2 (Attività e soggetti coinvolti)

1. Il C.T. nominato:
 - a. espleta l'attività peritale entro il termine individuato al momento di conferimento dell'incarico, nonché, fatte salve le valutazioni del P.M. procedente, potrà essere autorizzato ad effettuare spostamenti con mezzo proprio, ad avvalersi della collaborazione di ausiliari (massimo 2), per l'espletamento di rilievi, calchi e/o operazioni materiali;
 - b. svolgerà tutte quelle attività tecniche di ausilio al P.M. con la P.G. intervenuta sul luogo

del sinistro, nonché quelle che lo stesso riterrà utile, tenuto conto della complessità dei rilievi da effettuare, al fine di determinare l'esatta dinamica dell'evento. L'ambito di intervento del consulente e il coordinamento con l'attività degli organi di polizia giudiziaria sono disciplinati al punto 3. dell'annesso n.1.

Art. 3
(Costi e compensi)

1. Data la finalità del presente Accordo, le Parti concordano che lo svolgimento delle attività da esso disciplinate ed assegnate al singolo docente o professionista iscritto all'Ordine (consulente), saranno liquidate in maniera conforme alle disposizioni del "Testo Unico Spese di Giustizia" di cui al D.P.R. n. 115/02.
2. Il compenso relativo all'attività svolta dal docente del DI-UCLV verrà corrisposto al termine delle operazioni peritali, con modalità e regime fiscale compatibili con lo *status* di docente universitario e nel rispetto dei vigenti regolamenti di Ateneo/Dipartimento.
3. Gli onorari spettanti al C.T. del P.M., comprese le spese per il materiale di consumo, per gli spostamenti con mezzo proprio e per il compenso di eventuali ausiliari, saranno comunicati alla Procura attraverso un'istanza di liquidazione. Il P.M. incaricante procederà ad emettere decreto di pagamento delle spese di giustizia (D.P.R. n.115 del 30/05/2002). Il compenso relativo all'attività svolta dal C.T. verrà corrisposto nel più breve tempo possibile, dalla presentazione della fattura elettronica, avuto riguardo alle ordinarie procedure di liquidazione seguite dall'Ufficio.

Art. 4
(Segreto investigativo e privacy)

1. Tutte le attività regolate dal presente Accordo, comprese quelle ausiliarie, sono soggette al segreto investigativo disciplinato dall'art. 329 c.p.p. Il personale operante ha obbligo di segreto.
2. Fermo il segreto investigativo fin quando operante, in riferimento al trattamento dei dati dedotti in convenzione, l'Ordine e l'Università sono qualificati come "responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 196/2003.
3. Le persone fisiche che eseguono gli accertamenti sono individuati quali incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003.
4. L'Ordine e l'Università, quali "responsabili esterni del trattamento", si impegnano a:
 - a) effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
 - b) assumere le misure necessarie per evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - c) non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora non previste da norme di legge o di regolamento;
 - d) limitare l'accesso ai dati all'espletamento delle proprie mansioni e delle attività trasferite;
 - e) informare il Titolare in caso di incidente di sicurezza;
 - f) fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
 - g) individuare gli incaricati del trattamento, fornendo loro per iscritto le necessarie istruzioni.
5. I consulenti tecnici incaricati assicurano la riservatezza delle informazioni acquisite nell'espletamento delle attività dedotte in convenzione.

Art. 5
(Vigilanza sulla corretta esecuzione della convenzione)

1. La vigilanza sul rispetto dei patti stipulati con la presente convenzione è affidata rispettivamente al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine ed al Direttore del Dipartimento di Ingegneria, i quali segnalano reciprocamente eventuali problemi relativi all'esecuzione dell'accordo e concertano le opportune soluzioni. All'uopo viene istituito un "tavolo di monitoraggio", composto da un rappresentante dell'Ordine, da un rappresentante dell'Università e dal Procuratore Aggiunto, Dott. Antonio D'Amato (designato quale referente del presente protocollo), che predispose un documento tecnico funzionale alla organizzazione del servizio e che, con cadenza trimestrale, si riunisce per rilevare eventuali criticità e proporre affinamenti e miglioramenti della presente convenzione.

Art. 6
(Inadempienze e controversie)

1. In caso di inadempienze le parti si impegnano a darsi reciproca informativa ed a ripristinare, in tempi brevi, le eventuali irregolarità riscontrate.
2. Nell'ottica della reciproca collaborazione non sono previste clausole penali in caso di inadempimento.
3. Eventuali controversie circa l'esatta interpretazione delle norme della presente convenzione saranno risolte in via conciliativa tra le parti.

Art. 7
(Incontri di formazione. Periodo di validità. Eventuali modifiche)

1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad organizzare incontri di formazione del proprio rispettivo personale che saranno tenuti da magistrati della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, da docenti universitari del DI-UCLV, nonché da rappresentanti dell'U.T.G. e dell'Ordine.
2. Il presente protocollo:
 - a) ha la durata di tre anni, a decorrere dalla stipula del documento tecnico che disciplina ruoli e funzioni delle parti coinvolte;
 - b) può essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione delle altre sessanta giorni prima della scadenza;
 - c) può essere integrato o modificato di comune accordo anche prima della scadenza;
 - d) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8
(Esclusività)

1. Il presente accordo non implica la esclusività del rapporto tra la Procura e il DI-UCLV sui temi in oggetto, fermo restando la garanzia della riservatezza di cui all'art.4 ai fini della competitività intellettuale.

Art. 9
(Regime della gestione dei risultati)

Il DI-UCLV potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente accordo solo allo scopo di ricavarne pubblicazioni scientifiche, ovvero farne argomento di tesi di laurea o materiale didattico, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy ed in accordo con quanto riportato all'articolo 4.

2. Alla Procura è riservata la piena ed esclusiva proprietà, disponibilità ed utilizzo dei dati e degli atti che verranno prodotti nel corso ed in ragione del presente accordo, fermo restando che, salvo specifiche intese scritte tra le parti, è escluso l'impiego diretto del nome e/o logo dell'Università per scopi pubblicitari.

Art. 10
(Assicurazione)

1. Le Parti sono sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'altra Parte durante la sua permanenza presso la propria sede, salvo i casi di dolo e/o di colpa grave.

Art. 11
(Coordinamento)

1. Con cadenza quadrimestrale, la Procura e l'U.T.G., in sede di Conferenza citata in premessa, riportano sotto il profilo statistico e casistico, i dati dell'attività condotta, al fine di consentire di armonizzarli con quelli in possesso dei componenti il consesso, organi tecnici ed enti proprietari delle strade, per l'efficientamento delle condizioni di sicurezza stradale e per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali ritenuti necessari.

Santa Maria Capua Vetere, sottoscritto il 12/04/2019

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa M. Antonietta Troncone

M. Antonietta Troncone

per Il Prefetto
Dott. Raffaele Ruberto
Il V. Prefetto Vicario Dott. Michela Stella

Raffaele Ruberto

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
Prof. Ing. Massimo Vitelli

Massimo Vitelli

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Prof. Fabio Cascetta

Fabio Cascetta

Annexo 1: "Protocollo d'intesa per le attività di consulenza tecnica relativa a casi di incidente stradale".

Linee guida per la polizia giudiziaria.

1. Modalità di chiamata del consulente.

In riferimento a quanto stabilito nell'articolo 1 comma 5 del Protocollo, la chiamata del consulente viene assicurata dalla polizia giudiziaria precedente.

La "convocazione" del consulente sul teatro del sinistro stradale è preceduta da una preventiva comunicazione della P.G. al P.M. di turno che, peraltro, dovrà essere necessariamente sentito sia in relazione agli incidenti con prognosi riservata (disposizione della Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere datata 13.7.2017) che per quelli mortali o con lesioni gravi/gravissime (art. 2 comma 1 del "Protocollo d'intesa in tema di omicidio stradale", del 20.04.2018 di questa Procura), per illustrare le circostanze e gli elementi acquisiti in merito all'accaduto e consentirgli di impartire le immediate direttive. In tale contesto, la polizia giudiziaria valuterà l'opportunità di richiedere al magistrato la presenza sul posto del consulente tecnico che, previo assenso del medesimo P.M., provvederà poi a contattare attenendosi all'elenco dei nominativi dei consulenti esperti nella "ricostruzione degli incidenti stradali", trasmesso con cadenza trimestrale, di cui all'art. 1, comma 5, del presente protocollo. Nel caso in cui il consulente non sia rintracciabile sull'utenza telefonica disponibile ovvero, qualora per ragioni sopravvenute, non possa garantire la sua presenza in tempo utile per l'espletamento dell'incarico, la forza di polizia precedente richiederà al P.M. di poter contattare un altro consulente (vi provvederà autonomamente nell'ipotesi in cui, preventivamente, sia stato richiesto al P.M. la possibilità di contattare altro consulente in caso di indisponibilità di quello già individuato ai sensi dell'art.1 (ad es. si potrà proporre al P.M. di contattare, nella citata ipotesi di indisponibilità di quello previsto, di contattare il consulente reperibile il giorno precedente o quello successivo).

2. Tempi di intervento del consulente.

Per tale aspetto, le valutazioni concernenti i tempi d'intervento del consulente tecnico non possono prescindere da alcune considerazioni relative alla necessità di contemperare il più efficace ed esaustivo compimento delle attività di rilevamento del sinistro stradale con l'esigenza di ripristinare, il prima possibile, la regolare fluidità della circolazione, talvolta fortemente influenzata dalle ripercussioni dell'incidente. La diligenza e attenzione che gli organi di polizia devono riservare alla fase di esecuzione dei rilievi e accertamenti di p.g., specie nei casi di incidenti con esito mortale o con lesioni gravi, costituisce un'esigenza di primaria importanza, comunque non disgiunta dalla sollecitudine nel dover ristabilire la regolarità del traffico e la fruizione del diritto alla libertà di circolazione. Nei casi in cui l'incidente non precluda totalmente la percorribilità della strada, ma che consenta sia pure parzialmente la circolazione, anche se condizionata dall'evento, si ritiene che non sussistano particolari problematiche riconducibili allo "spostamento" del consulente. Qualora dovessero, invece, verificarsi gravi incidenti con lesioni, in cui sono coinvolti più veicoli, anche di notevoli dimensioni (autocarri, autoarticolati, autobus), che assumono una posizione sfavorevole sulla carreggiata (intraversati, ribaltati, etc.) con eventuale perdita di carico, la valutazione dell'aspetto in esame assume un carattere radicalmente diverso. Invero, tenuto conto della tipologia di strada interessata (autostrada/extraurbana principale, viabilità ordinaria, centro abitato) e della possibile concomitanza con particolari periodi di intensi flussi veicolari (esodi, fine settimana, etc.), in tali circostanze è plausibile ipotizzare

un'interruzione prolungata della circolazione con forti criticità che, talvolta, richiedono anche l'intervento della protezione civile per prestare assistenza agli utenti bloccati nel traffico. Nelle descritte condizioni, l'arrivo sul posto del consulente sarà reso certamente difficile dagli incolonnamenti provocati dal sinistro, dai quali sarà difficoltoso svincolarsi, in quanto il veicolo a disposizione del C.T., essendo privo di dispositivi d'emergenza e di livrea istituzionale (forze di polizia, 118, Vigili del Fuoco), si confonderà tra quelli degli altri conducenti, trovando difficoltà a superare la coda e raggiungere in sicurezza il luogo dell'incidente. D'altro canto, sebbene in linea teorica si possa configurare la scriminante dell'adempimento del dovere contemplata dall'art. 4 della L. 689/1981 tra le cause di esclusione della responsabilità per le violazioni amministrative, l'ipotesi di poter giungere tempestivamente sul luogo dell'incidente percorrendo la corsia di emergenza autostradale è altamente sconsigliata per la pericolosità della manovra che incide su una parte della carreggiata riservata al transito dei mezzi d'emergenza. Delineate tali eventualità, nell'attività ordinaria la polizia giudiziaria, una volta effettuata la ricognizione sul campo del sinistro ed acquisiti i primi elementi da riferire al magistrato di turno, provvede a contattare il consulente che, da quel momento, potrà concretamente predisporre per intervenire sullo scenario dell'incidente, comunicando i tempi, presumibili, necessari per giungere sul luogo dell'evento. In realtà, nell'esperienza concreta e in condizioni complessivamente favorevoli (tempestivo intervento dell'organo di polizia - dinamica non particolarmente complessa - numero minimo di veicoli e persone coinvolte - parziale percorribilità della strada - etc.), il primo contatto con il P.M., avverrà pertanto non prima di 20/30 minuti dall'evento e, quindi, la chiamata del consulente potrà avvenire soltanto dopo il trascorrere dell'arco temporale sopra specificato. Premesso quanto sopra, e in considerazione dell'estensione del territorio della provincia di Caserta, il tempo d'intervento da parte del consulente non avverrà, pertanto, prima di 40 minuti/1 ora dalla chiamata della polizia giudiziaria.

3. Ambito di intervento del consulente e coordinamento con l'attività degli organi di polizia giudiziaria.

L'elemento in esame si riferisce all'opportunità di armonizzare l'attività delle forze di polizia presenti sul posto e gli adempimenti richiesti al consulente, anche in ragione della tempistica d'intervento sull'incidente. Al riguardo, occorre considerare che all'arrivo sul posto del C.T., l'organo di polizia stradale avrà realisticamente compiuto una parte significativa delle proprie incombenze (rilevamento delle tracce, riproduzioni fotografiche, rilievi planimetrici, etc.), tese a cristallizzare gli elementi di prova e consentire il più tempestivo ripristino della circolazione, attraverso la rimozione dei mezzi incidentati, della salma (se ancora presente) e la bonifica e pulizia del manto stradale. Di solito il C.T. del P.M. non interviene nell'immediatezza dell'evento infortunistico oggetto del proprio incarico, ma acquisisce in una seconda fase gli atti e le planimetrie redatti dalla polizia giudiziaria e svolge la sua attività esaminando anche criticamente i dati, i rilevamenti e la ricostruzione della dinamica. La presenza sul posto del consulente, anche in tempi ragionevolmente distanti dalle prime operazioni compiute dagli organi di polizia, evidenzia quindi l'opportunità di definire quali adempimenti debbano essere compiuti dal C.T., **anche in relazione ai "quesiti" normalmente assegnati dal magistrato**, rispetto alle contestuali attività eseguite dalla polizia giudiziaria. Allo scopo di evitare la possibilità che la funzione del consulente possa essere vanificata dalla dispersione degli elementi d'interesse (posizione dei veicoli, tracce sul manto stradale, danni alle infrastrutture, etc.) e dall'impossibilità di poterne ricavare il dato in un momento successivo, la Polizia Giudiziaria compirà, esclusivamente, tutti quegli atti strettamente necessari al fine di garantire il soccorso delle persone coinvolte nel sinistro ed il ripristino della viabilità strettamente necessaria, per

consentire il deflusso dei veicoli. La Polizia Giudiziaria, pertanto, effettuerà, a tal fine, rilievi planimetrici, riproduzioni fotografiche della posizione e danni dei veicoli, dei danni alle infrastrutture, anche con riferimento alla segnaletica esistente, ossia di tutti quegli elementi che risulteranno alterati sino all'arrivo del C.T.. Laddove ritenuto possibile, il P.M. di turno, sulla scorta delle informazioni fornite dalla Polizia Giudiziaria presente sul luogo dell'incidente, stabilirà quali sono gli atti e le operazioni che debbano essere indefettibilmente affidati alla competenza del consulente e, pertanto, richiedano di essere autonomamente documentati dal consulente esperto nonostante siano stati già rilevati dall'organo di polizia precedente. Tale preventiva individuazione consentirà al C.T. di disporre, in ogni caso, dei dati necessari a ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, soprattutto nell'ipotesi che i rilevamenti e i riscontri tecnici già compiuti dalla P.G. risultino caratterizzati da inesattezze o irregolarità. Pur tenendo conto della reciproca autonomia delle funzioni della P.G. rispetto a quelle del consulente, considerato che entrambe le componenti sono orientate alla documentazione di elementi inoppugnabili per descrivere l'evento infortunistico, gli atti tipici dell'attività di accertamento già eseguita dall'organo di polizia potranno essere acquisiti anche dal C.T., per portare a compimento il proprio incarico.